

SCHEDA TECNICA

**ORIENTAMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLAZIONE
DELLO SCAMBIO DATI TRA
TERNA S.P.A., LE IMPRESE DISTRIBUTRICI E I "SIGNIFICANT GRID USER"
AI FINI DELL'ESERCIZIO IN SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
361/2020/R/eel (*)**

Con il documento di consultazione 361/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti sull'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., le imprese distributrici e i *Significant Grid User* (SGU), ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (cd. regolamento SOGL – *System Operation Guidelines*).

A livello nazionale, tale regolamento prevede che ciascun TSO debba determinare, in coordinamento con i DSO, l'applicabilità e la portata dello scambio dati, distinguendo tra dati strutturali, dati di programmazione e previsione e dati in tempo reale, nonché debba concordare con i DSO le modalità procedurali per la loro raccolta e gestione (cd. osservabilità).

Dopo aver verificato positivamente, con alcune modifiche puntuali, le conseguenti proposte di Terna di modifica del Codice di rete (delibera 36/2020/R/eel) e dopo aver dato mandato al CEI di definire i requisiti tecnici che i dispositivi da installare presso gli impianti di generazione distribuita devono possedere ai fini dell'osservabilità, l'Autorità intende individuare:

- le responsabilità per l'installazione e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati (in corso di puntuale definizione da parte del *Comitato Elettrotecnico Italiano - CEI*),
- le tempistiche di implementazione dello scambio dati,
- le procedure per i necessari adeguamenti da parte dei *Significant Grid User* nel caso di impianti di produzione esistenti, nonché la relativa modalità di copertura dei costi.

La consultazione è limitata all'osservabilità degli impianti di produzione appartenenti al "perimetro standard" (cioè impianti di produzione connessi alle reti di media tensione e con valori di potenza maggiore o uguale a 1 MW). L'estensione al "perimetro esteso", infatti, deve essere effettuata in modo progressivo, considerando l'evoluzione delle esigenze del sistema elettrico nazionale, previa individuazione degli impianti afferenti a tale perimetro sulla base di criteri non discriminatori e il più possibile oggettivi, ancora oggetto di definizione e discussione con Terna.

In particolare, il DCO 361/2020/R/eel:

- propone, ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni in materia di osservabilità, di classificare come "esistenti" tutti gli impianti di produzione già in esercizio o che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, i nuovi impianti di produzione per i quali dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di osservabilità già all'atto dell'entrata in esercizio sono quelli che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2021; per tutti gli altri impianti inclusi nel perimetro standard l'installazione seguirà il percorso di adeguamento sotto citato;
- con riferimento ai nuovi impianti di produzione, propone che la responsabilità dell'installazione e della manutenzione degli apparati tecnici in campo - necessari ai fini dello scambio dati

(*Controllore Centrale di Impianto - CCI* oppure la propria parte denominata *Monitoratore Centrale di Impianto - MCI*) nonché i relativi canali di comunicazione interni agli impianti - sia a carico dei produttori.

È quindi compito di questi ultimi assicurarsi che tali apparati tecnici (come meglio specificati dall'Allegato O alla Norma CEI 0-16) siano presenti all'atto dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione;

- con riferimento agli impianti di produzione esistenti, propone che la responsabilità degli interventi di adeguamento relativi all'installazione e alla manutenzione degli apparati tecnici in campo, necessari per lo scambio dati, sia da assegnare ai singoli produttori (con le modalità e le tempistiche specificate nel seguito), al fine di promuovere la rapidità dell'attuazione degli interventi tecnici necessari presso gli impianti di produzione, evitando che le diverse imprese distributrici debbano effettuare una pluralità di interventi tecnici presso gli impianti di produzione medesimi, con la necessità di coordinarsi con tutti i diversi produttori;
- evidenzia che, indipendentemente dal fatto che gli impianti di produzione siano nuovi o esistenti, la responsabilità della gestione delle misure che rilevano ai fini dello scambio dati è in capo all'impresa distributtrice competente;
- propone un percorso finalizzato a promuovere la rapidità degli interventi di adeguamento per gli impianti esistenti inclusi nel perimetro standard, individuando una serie di scadenze progressive che, se rispettate, comportano il riconoscimento ai produttori di un contributo forfettario strutturato in maniera decrescente rispetto alle tempistiche di realizzazione dei medesimi interventi.

Si ritiene, in particolare, che tutti gli interventi di adeguamento debbano essere conclusi entro la data ultima del 31 dicembre 2021 in modo che Terna possa disporre dall'anno 2022 di tutti i dati relativi agli impianti di produzione rientranti nel perimetro standard e necessari per il proprio algoritmo di stima.

Al fine di quantificare il contributo forfettario - nell'ipotesi che sia correlato, in termini medi, ai costi degli interventi di adeguamento richiesti - l'Autorità, in esito a un'apposita procedura pubblica, ha commissionato al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano una indagine indicativa preliminare.

Poiché il corrispettivo forfettario non ha la finalità della piena copertura dei costi sostenuti dagli operatori ma quella di promuovere un rapido adeguamento impiantistico, si ritiene opportuno assumere che il suo valore base (cioè quello che verrebbe riconosciuto nel solo caso degli adeguamenti più tempestivi) sia convenzionalmente assunto pari alla metà del valore medio dei costi di intervento individuati dal Politecnico, cioè 4.500 € per impianto di produzione esistente oggetto di adeguamento. Più in dettaglio, il DCO ipotizza che il contributo forfettario sia riconosciuto come di seguito indicato:

- 4.500 € per impianto di produzione esistente adeguato entro il 30 aprile 2021;
- 3.000 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 30 aprile 2021 ed entro il 31 luglio 2021;
- 2.000 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 31 luglio 2021 ed entro il 31 ottobre 2021;
- 1.000 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 31 ottobre 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, sempre sulla base dei risultati dell'indagine preliminare condotta dal Politecnico, si ritiene che qualora (come richiesto da Terna), oltre all'invio di dati e misure a livello di impianti di produzione, dovessero essere inviate anche le misure dell'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione, i costi aggiuntivi di adeguamento degli impianti esistenti sarebbero piuttosto elevati in relazione ai benefici derivanti dalla capillarità delle misure; pertanto diverrebbe opportuna una nuova valutazione, da condurre con Terna, in merito all'effettiva necessità di disporre anche di tali dati. Nel mentre si ritiene opportuno ipotizzare che, nel caso di adeguamento degli impianti di produzione esistenti, non si debba implementare la parte della proposta di Terna relativa alle misure dell'energia elettrica attiva prodotta a livello di singolo gruppo di generazione e che, di conseguenza, i relativi costi non debbano essere considerati ai fini della quantificazione del contributo forfettario.

Si ritiene, inoltre, che i contributi forfettari debbano essere erogati dalle imprese distributrici ai produttori con le stesse modalità previste dalla delibera 84/2012/R/eel e che essi siano posti a valere sul "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali".

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 6 novembre 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento